

-
- Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna);
 - Servizio sociale (L-39) (Bologna);
 - Sociologia (L-40) (Forlì);
 - Interdisciplinary research and studies on eastern Europe (LM-52) (Forlì);
 - Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna);
 - Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì);
 - Comunicazione pubblica e d'impresa (LM-59) (Bologna);
 - Mass media e politica (LM-62) (Forlì);
 - Politica amministrazione e organizzazione (LM-63) (Bologna);
 - Sviluppo locale e globale (LM-81) (Bologna);
 - Sociologia e servizio sociale (LM-87; LM-88) (Bologna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

3. Sono emanate le modifiche ai piani didattici delle coorti precedenti del Corso di Laurea in Sociologia (L-40) (Forlì), nel testo di cui all'allegato 3, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

ART. 12

1. Sono confermati i regolamenti didattici di corso di studio non modificati per l'a.a. 2016/17.

ART. 13

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 26/07/2016

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini)

Gli allegati 1, 2 e 3 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Progettazione Didattica e Quality Assurance (Ufficio Regolamenti Didattici) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.

ANNO 2016

REPERTORIO N. 749/2016 PROTOCOLLO N. 65995 del 15/07/2016

- VISTA** La Legge del 9 maggio 1989 n. 68;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 300 del 27 dicembre 2011 e in particolare l'articolo 28 sul Sistema Bibliotecario di Ateneo e l'art. 39 sui Regolamenti di Ateneo;
- VISTO** che il Senato Accademico in data 15 marzo 2016 ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento che uniforma regole e comportamenti comuni delle biblioteche dell'Università di Bologna sulla durata del prestito dei beni bibliografici e sulle conseguenze, accogliendo la proposta degli uffici sulle le durate del prestito distinte a seconda della natura e destinazione del bene;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016 ha approvato il testo del citato regolamento sulla durata del prestito dei beni bibliografici e sulle conseguenze, stabilendo una uniforme durata anche per i documenti per la preparazione degli esami; che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta secondo cui il regolamento entra in vigore trascorsi sei mesi dall'emanazione del presente Decreto per consentire alle biblioteche di adeguare le proprie regole al "Format su tutti i servizi ed essere conseguentemente pronte ad applicare il presente regolamento di Ateneo;

DECRETA

ART. 1 (Emanazione del Regolamento di Ateneo sulla durata del prestito dei beni bibliografici e conseguenze)

E' emanato il Regolamento di Ateneo sulla durata del prestito dei beni bibliografici e conseguenze, riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2 (Vigore)

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore trascorsi sei mesi dall'emanazione del decreto stesso.

Bologna, 15/07/2015

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA DURATA DEL PRESTITO DEI BENI BIBLIOGRAFICI E CONSEGUENZE

(ALLEGATO 1 AL DR N. 749/2016 DEL 15/07/2016)

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento riguarda il prestito di beni bibliografici, disciplinando la durata, l'iscrizione per esercitare i diritti, le conseguenze del danneggiamento, smarrimento e mancata restituzione dei beni.

Articolo 2 (Durata del Prestito)

1. Il prestito dei beni bibliografici è disciplinato dalle biblioteche dell'Università di Bologna <http://www.sba.unibo.it/it/sebi>; nei casi in cui il prestito sia ammesso, la durata è definita dai commi successivi ed è diversa a seconda della natura e destinazione del bene stesso.
2. I documenti individuati dalla biblioteca per la preparazione degli esami devono essere restituiti entro 30 giorni dalla consegna.
3. I materiali multimediali devono essere restituiti entro 7 giorni dalla consegna.
4. Salvo quanto stabilito in accordi e convenzioni, tutti gli altri beni bibliografici devono essere restituiti entro 30 giorni dalla consegna; in caso di uso per finalità di ricerca e di insegnamento, tali beni devono essere restituiti dai docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, categorie equiparate entro il termine stabilito dalle singole biblioteche <http://www.sba.unibo.it/it/sebi>.
5. L'utente che ha ottenuto il prestito può chiedere la proroga per un periodo di tempo equivalente alle durate stabilite dai commi precedenti, se i beni bibliografici non sono stati prenotati da altro utente.

Articolo 3 (iscrizione per esercitare i diritti relativi al prestito)

1. L'utente che per la prima volta vuole esercitare i diritti relativi al prestito presso una biblioteca si iscrive presentandosi fisicamente. Il personale addetto alla biblioteca lo identifica; verifica i requisiti per l'accesso ai servizi disciplinato dalla stessa biblioteca <http://www.sba.unibo.it/it/sebi>; controlla che l'utente alla data di iscrizione non risulti sospeso dai diritti relativi al prestito a causa dell'applicazione degli articoli successivi.
2. I diritti relativi al prestito comprendono anche i servizi collegati.

Articolo 4 (Conseguenze della perdita e mancata restituzione dei beni prestati)

1. Decorso il periodo temporale di durata del prestito di cui all'art. 2, l'utente che non restituisce i beni bibliografici alla biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella stessa.
2. L'utente che, nonostante i solleciti, non restituisce dopo 12 giorni dalla scadenza i documenti di cui all'art. 2, comma 2 e i materiali multimediali di cui all'art. 2, comma 3 e dopo 28 giorni dalla scadenza tutti gli altri beni bibliografici di cui all'art. 2, comma 4, perde i diritti relativi al prestito in tutte le biblioteche, compresa l'iscrizione nelle biblioteche in cui non sia iscritto e sino al giorno in cui riconsegna il bene.
3. L'utente che ritarda nel restituire i beni bibliografici alla biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella stessa, per un numero di giorni doppio rispetto al ritardo. Nel caso in cui il ritardo riguardi i documenti di cui all'art. 2, comma 2, le biblioteche possono disciplinare una durata della perdita dei diritti pari a ulteriori 3 mesi <http://www.sba.unibo.it/it/sebi>.
4. L'utente che riceve il bene bibliografico in prestito è responsabile della sua custodia. Solo in caso di dichiarazione di perdita entro le date di scadenza del prestito di cui all'art. 2, l'utente può evitare l'applicazione delle conseguenze sui diritti previste dai commi precedenti e sempre che a) reintegri immediatamente i beni con esemplari della stessa edizione se ancora in commercio, o successive edizioni; b) corrisponda alla biblioteca il valore di reintegro del bene se l'edizione è esaurita.
5. In ogni caso dopo un congruo termine l'amministrazione può utilizzare le vie legali per ottenere il reintegro del bene bibliografico non restituito.

Articolo 5 (Conseguenze del danneggiamento dei materiali bibliografici)

In caso di danneggiamento del materiale bibliografico concesso in prestito o in consultazione si applicano le conseguenze di cui al comma 4 e 5 dell'articolo precedente.

Articolo 6 (Norma Transitoria)

Il presente regolamento non si applica alla Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) nelle more del processo di integrazione all'interno del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Articolo 7 (Norma Finale)

Il presente regolamento produce i suoi effetti ed entra in vigore trascorsi sei mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale.

REPERTORIO N. 722/2016 PROT. N. 62501 DEL 08/07/2016

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509;

VISTI i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2013-2015;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 che adegua ed integra il DM n. 47 del 30 gennaio 2013;

VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l'a.a. 2016/17;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Universitario Nazionale per i corsi di nuova istituzione per l'anno accademico 2016/17 e per le modifiche dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno accademico;

VISTA la delibera di accreditamento iniziale da parte di ANVUR del corso di nuova istituzione per l'anno accademico 2016/17;

VISTO il Decreto ministeriale di accreditamento n. 389 del 15 giugno 2016 con il quale si autorizza il Magnifico Rettore a emanare con proprio decreto le integrazioni al regolamento didattico di Ateneo;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

Nell'allegato n. 1 Scuola di Agraria e Medicina veterinaria:

alla lettera "B) corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 2 Scuola di Economia, Management e Statistica: